

DECISIONE N. 307/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2000

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 1000/99/CECA della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 13 maggio 1999, con un avviso (in appresso «l'avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina»), dell'India e della Romania e ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 2277/96/CECA (in appresso «decisione di base»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte di Eurofer per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione di base. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping nei confronti del prodotto in questione e di un conseguente pregiudizio grave, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 11, della decisione di base, la Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunziati, i produttori/esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati insieme alle loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione di base, la Commissione ha inoltre offerto alle parti direttamente

interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (4) Tutti i produttori/esportatori nonché la maggior parte dei produttori comunitari denunziati e degli importatori hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto.

Tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione entro il termine stabilito, indicando di poter essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per presentare tale richiesta, sono state sentite.

- (5) Per consentire ai produttori esportatori cinesi di presentare, qualora avessero voluto farlo, domanda di trattamento individuale o di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, la Commissione ha inviato gli appositi moduli ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati.

- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

Alla Commissione sono giunte risposte ai questionari da parte di:

- 11 produttori comunitari denunziati
- 8 produttori/esportatori dei paesi interessati
- 1 importatore comunitario indipendente
- 1 importatore comunitario collegato ai produttori/esportatori e
- 4 società comunitarie utilizzatrici.

- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute utili per una determinazione preliminare e, se necessario, ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari denunziati:

- Aceralia Corporacion Sid., Madrid, Spagna
- British Steel Plc, Londra, Regno Unito
- Dillinger, Dillingen, Germania
- GTS, Dunkerque, Francia
- ILVA Spa, Genova, Italia
- Palini and Bertoli, San Giorgio di Nogaro, Italia
- Salzgitter, Salzgitter, Germania
- Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, Germania
- Trametel, Genova, Italia
- Voest Alpine, Linz, Austria

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU C 133 del 13.5.1999, pag. 17.